MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE UNICA –
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

L'ipotesi di Accordo sul Fondo Risorse decentrate 2018, sottoscritto in data 4 luglio 2019, è stata sottoposta al controllo congiunto ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, acquisito il parere dell'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero con nota del 12.08.2019 prot. 8637.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (con nota prot. 57636-P del 13/09/2019) e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP (con nota prot. prot n. 209674 del 11/09/2019) hanno espresso i rispettivi pareri.
I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano il giorno 1 ottobre 2019 alle ore 14,00, presso il Salone D'Antona sito al II piano della sede di Via Flavia n. 6 per la sottoscrizione definitiva del presente Accordo integrativo sul Fondo Risorse Decentrate anno 2018, alla luce delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione pubblica, di cui alla citata nota.

Sono presenti per l'Amministrazione

Dott.ssa Stefania CRESTI	Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD
Dott.ssa Emanuela CIGALA	Dirigente della divisione II della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD

Sono presenti per OO.SS. Territoriali

CGIL FP Roma e Lazio: Francesca FERRADINO, Angela GRIECO;
CISL FP Roma Capitale – Rieti: Michele CAVO, Marco SOZZI;
UIL PA Roma e Lazio: Ilaria CASALI, Dora Maria ROTILI, Paolo CATALDI;
FED. CONFSAL UNSA: Gian Maria GIOVANNETTI;
FEDERAZIONE INTESA FP: Assente seppur regolarmente convocata;
FLP: Assente seppur regolarmente convocata;

Sono presenti per la RSU
Maurizio MATARAZZO, Isabella PAFI, Marco DI PIETRO, Alessandra INSIDIOSO MONDA, Giuseppe PALUMBO, Sabrina COCCO, Alessandra PONE, Simona DELFINI e Claudio SABANI

Svolgono i compiti di segreteria
Dr.ssa Manuela MINICHIELLO, Dr.ssa Daniela MATTEUCCI, Sig.ra Annamaria BUCCI.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

Il presente accordo disciplina la composizione del Fondo Risorse Decentrate e la distribuzione delle stesse per l'anno 2018.

L'accordo si applica a tutto il personale delle aree funzionali alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compreso quello comandato dalle altre amministrazioni, che non sia beneficiario di incentivazione equivalente dall'Amministrazione di provenienza.

2. COMPOSIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE ECONOMICHE, INCENTIVAZIONE, VALUTAZIONE

Il Fondo è costituito con le risorse stabilite nell'articolo 76 del CCNL del 12.02.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni centrali, meglio individuate nella Parte economica del presente accordo.

Nel Fondo confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Sono individuate e verificate, con cadenza annuale, le risorse che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate ed in tale sessione negoziale si procede, con contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione, a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 77 del CCNL del 12.02.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni centrali, ove non già definite dal presente CCNI.

Nell'attribuzione delle risorse si fa riferimento ai Centri di responsabilità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. INDENNITA'

3.1 Indennità di turno

Il turno è disciplinato dall'articolo 19 del CCNL Funzioni centrali del 12.02.2018. L'orario organizzato in turnazione è strettamente connesso alle esigenze degli uffici ed è regolato dall'accordo integrativo in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Per compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

a) per turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): una maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'articolo 70, comma 2, lett. a);

b) per turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'articolo 70, comma 2, lett. a);

c) per turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'articolo 70, comma 2, lett.a);

d) per turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del CCNL Funzioni centrali del 12.02.2018 continuano ad applicarsi per l'anno 2018, "le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza".

3.2 Indennità di reperibilità

Si applica la disciplina dell'articolo 20 del CCNL Funzioni centrali, all'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso solo per essenziali e indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Dette attività sono individuate nell'accordo integrativo in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di 18,10 euro. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L'indennità di reperibilità di cui al presente punto 1 non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.

3.3 Indennità per i centralinisti non vedenti

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113 e ss.mm.ii e della Circolare n. 84/1992 del Ministero del Tesoro, ai centralinisti non vedenti in base alle norme relative al collocamento obbligatorio è riconosciuta una indennità di mansione in misura pari ad euro 4,52 giornaliere, con riferimento all'orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi. Si ribadisce, che tale indennità è riconosciuta al solo personale che svolge effettivamente la mansione. L'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, eccezion fatta per quelli indicati dalla sopra menzionata Circolare n. 84/1992.

3.4 Disposizioni relative alle varie indennità

Si precisa che, in caso di sovrapposizione nella stessa giornata di più indennità, viene attribuito il trattamento economico riferito all'indennità più favorevole.
Nel conteggio delle giornate utili per il riconoscimento di tali indennità devono essere considerate solo quelle in cui l'attività è stata effettivamente svolta sia in ufficio che fuori dalla sede di servizio, fatta eccezione per l'indennità prevista per i centralinisti non vedenti che deve essere erogata tenendo conto dei limiti posti dalla sopracitata circolare del Ministero del tesoro.
La somma necessaria al pagamento delle indennità sopra individuate viene detratta dal Fondo risorse decentrate a monte della ripartizione tra i Centri di responsabilità amministrativa dell'importo complessivo da destinare, secondo le modalità di seguito indicate, alla incentivazione del personale (responsabilità di piano operativo, performance organizzativa e individuale).
Si precisa che per le indennità di turnazione relative al personale che svolge la propria attività lavorativa nelle segreterie delle Direzioni generali di questo Ministero si procederà al relativo pagamento nell'ambito delle risorse assegnate al rispettivo Centro di responsabilità amministrativa.
Permane il principio di incompatibilità tra le indennità erogate a vario titolo.

3.5 Incentivazione per la responsabilità di piano operativo

Una quota pari al 3,0% delle risorse destinate ad ogni Centro di responsabilità amministrativa viene assegnata ai funzionari che abbiano la responsabilità di un piano operativo al quale siano addette, oltre al funzionario responsabile, almeno due unità di personale.
L'incentivazione per la responsabilità del piano operativo è corrisposta in base all'effettiva presenza in servizio, una sola volta pur in presenza di responsabilità multiple, siano esse di "unità operativa" ovvero di "linea operativa" o altra comunque attività equivalente.
Nell'assegnazione degli incarichi di responsabilità si dovrà tener conto del sistema ordinamentale del CCNI 4 agosto 2009.

4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La parte delle risorse disponibili, al netto dei trattamenti economici di cui all'art. 77, comma 2, lett. b) e c), del CCNL 12 febbraio 2018, confluisce nelle risorse destinate all'incentivazione della performance organizzativa, da ripartirsi tra il personale che ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi e delle attività. Il grado di realizzazione delle attività assegnate deve essere attestato in fase di verifica finale dello stato di avanzamento del piano operativo.

L'ammontare del premio riconosciuto a ciascuno in relazione alla performance organizzativa realizzata dal gruppo di lavoro è determinato tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e all'apporto di ciascun dipendente in relazione alle giornate di presenza in servizio come sopra intese (presenze equiparate). Le parti, nei termini di legge, prendono atto della equiparazione alla presenza effettiva in servizio dei giorni di assenza dovuti alle fattispecie che risultano nell'allegato **A** del presente accordo. Per i dipendenti in regime di part-time, la somma spettante è riparametrata in rapporto alla prestazione effettuata e nel riferimento alla tipologia di lavoro applicata.

5. PERFORMANCE INDIVIDUALE

Una quota pari al 30% delle risorse variabili disponibili è destinata all'incentivazione della performance individuale come previsto dall'art. 77, comma 3, del vigente CCNL. Per il riconoscimento della performance individuale, resta fermo il criterio per cui si fa riferimento esclusivamente alla valutazione dell'impegno concretamente fornito da ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati dal dirigente.

6. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE

Ad una limitata quota di dipendenti che conseguono la valutazione più elevata è attribuita, a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale, una maggiorazione del premio individuale.

Nelle more della definizione del nuovo sistema di valutazione della performance, la quota massima di personale con accesso alla maggiorazione di cui trattasi è pari al 5% del personale che abbia conseguito la valutazione più elevata in ciascun CDR, garantendo almeno una unità in ciascuna Divisione. A parità di merito la maggiorazione sarà attribuita a coloro che hanno un numero maggiore di giornate di effettiva presenza nell'anno. Qualora, anche in applicazione di detto criterio, si continuasse ad avere una situazione di parità, la maggiorazione del premio sarà riconosciuta al personale che negli ultimi tre anni di servizio ha il maggior numero di giornate di effettiva presenza.

La misura di detta maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuali attribuiti al personale che ha conseguito valutazione positiva ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del vigente CCNL.

7. CLAUSOLA DI RINVIO

A valere sul Fondo Risorse decentrate anno 2019 una quota delle risorse di parte fissa non superiore a euro 556.526,40 è destinata al finanziamento di progressioni economiche previa selezione riservata ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le parti, inoltre, concordano di avviare la discussione, nella sessione di contrattazione relativa al 2019, con successivo accordo integrativo, in merito all'introduzione di particolari indennità in favore di quei dipendenti che svolgono compiti di elevata responsabilità ed, in particolare, a chi svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento nelle procedure di affidamento, di Ufficiale Rogante, Consegnatario e chi ha la rappresentanza in giudizio per conto dell'Amministrazione, nonché in merito alla revisione della quota determinata per l'indennità di reperibilità.

8. SPECIFICHE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2018

Preliminarmente l'Amministrazione informa le OO.SS. che il Fondo Risorse Decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituito per il finanziamento di tutti gli istituti legati alla incentivazione della produttività ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ammonta per l'anno 2018 a € 1.602.458,00 lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente, ed è analiticamente così costituito:

Voci che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018	Totale
➢ Risorse Fisse	695.658,00
➢ Risorse Variabili	906.800,00
➢ Totale FRD 2018	1.602.458,00

Ciò premesso, a monte della ripartizione delle risorse variabili del Fondo tra i diversi Uffici, sono accantonati i seguenti importi da intendersi sempre **al lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente:**

- una quota pari ad **€ 3.215,96** per il pagamento del personale che per mero errore di comunicazione non ha percepito parte del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2017;
- una quota complessivamente pari ad **€ 38.118,60** è assegnata per il pagamento delle indennità nazionali dovute ai dipendenti dell'Amministrazione centrale che garantiscono i servizi generali e di supporto a carattere trasversale;

L'ammontare residuo del Fondo Risorse Decentrate, per l'anno 2018, risulta pari a € **1.561.123,44** da destinarsi alla produttività del personale.
Le somme destinate alle diverse Direzioni Generali sono indicate nella **"TABELLA 1"** che costituisce parte integrante del presente accordo.

La riunione termina alle ore.....

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS. TERRITORIALI

CGIL FP Roma e Lazio

CISL FP Roma Capitale – Rieti

UIL PA Roma e Lazio

Federazione Intesa FP

Federazione CONFSAL UNSA

FLP

PER LA RSU

NOTA A VERBALE

Queste OO.SS., in merito alla costituzione del Fondo, ritengono assolutamente necessario che, a partire dalla prossima contrattazione, lo stesso Fondo sia quantificato così come previsto dal CCNL 2016/2018 e che tale costituzione, compresa la successiva relazione tecnica e illustrativa, sia resa immediatamente disponibile alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Si chiede inoltre che tutta la documentazione sia pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale così come previsto dalla circolare del MEF – IGOP – n. 25 del 19/7/2012.

Inoltre, relativamente al punto 1 - campo di applicazione e soggetti destinatari - dell'ipotesi di accordo integrativo sulle risorse FDR 2018, queste OO.SS., come già sottolineato in fase di contrattazione, ritengono che sarebbe stato necessario esplicitare nel testo dell'accordo che i destinatari del Fondo, con particolare riguardo a quelle unità di personale provenienti da altre amministrazioni, dovessero essere individuati soltanto tra coloro che rientrano nelle tabelle di equiparazione di cui al DPCM del 26 giugno 2015.

FP CGIL

CISL FP

UILPA

MINISTERO DEL LAVORO - RIPARTIZIONE CENTRI DI RESPONSABILITA'

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE	FRD 2018 (Produttività)	Aggiustamenti anni precedenti	Indennità nazionali	Turni a carico CDR	totali
AMMORTIZZATORI	€ 176.672,02	€ 2.065,91	€ -	€ -	€ 178.737,93
IMMIGRAZIONE	€ 65.862,21		€ -	€ -	€ 65.862,21
NATO-UEO	€ 4.584,32		€ -	€ -	€ 4.584,32
OIV	€ 16.199,97		€ -	€ -	€ 16.199,97
PIOB UPD	€ 489.379,95	€ 1.016,35	€ 34.788,20	€ 80,32	€ 525.264,82
POLITICHE PREVIDENZIALI	€ 174.874,97		€ -	€ -	€ 174.874,97
POVERTA'	€ 174.556,25		€ -	€ -	€ 174.556,25
RAPPORTI DI LAVORO	€ 195.399,03	€ 133,70	€ -	€ 1.053,00	€ 196.585,73
SEGRETARIATO GENERALE	€ 118.268,05		€ -	€ 1.146,60	€ 119.414,65
SISTEMI INFORMATIVI	€ 69.605,00		€ 3.330,40	€ -	€ 72.935,40
TERZO SETTORE	€ 73.441,73		€ -	€ -	€ 73.441,73
	€ 1.558.843,52	€ 3.215,96	€ 38.118,60	€ 2.279,92	€ 1.602.458,00

Allegato A

Equiparazione per le giornate di assenza dovute a:

- Congedo per maternità ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 151/2001 (già astensione obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza) - ***art. 44 CCNL 2018;***

- Congedo per paternità ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 151/2001 - ***art. 44 CCNL 2016-2018;***

- Permessi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 – ***art. 33 CCNL 2016 - 2018;***

- Congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001; ***art. 44 CCNL 2016-2018***

- Permessi di cui all'art. 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992 - ***art. 33 CCNL 2016- 2018;***

- Malattie dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio - ***art. 39 CCNL 2016-2018;***

- Cura di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky). Tale equiparazione vale inoltre per i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o per day hospital dovuti alle citate terapie (art. 6, co. 1, punto 7/bis, del CCNL del 16 maggio 2001). Le predette assenze dovranno essere debitamente certificate dalla competente Azienda Sanitaria locale o struttura convenzionata - ***art. 38 CCNL 2016-2018;***

- Congedi per le donne vittime di violenza - ***art. 36 CCNL 2016-2018;***

- Permessi per lutto - ***art. 31 CCNL 2016-2018;***

- Permessi per citazione a testimoniare per fatti d'ufficio;

- Permessi per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare – l'art. 11 della legge n. 287 del 1 aprile 1951, come sostituito dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978.

- Permessi per donazione sangue e midollo osseo - ***art. 33 CCNL 2016-2018;***

- Permessi usufruiti per attività di volontariato espressamente previsti dalla normativa di riferimento e per i quali non sia stata erogata alcuna indennità